

Proc. 10-1/2024 R.G.P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Procedure Concorsuali, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Beatrice Magarò	Presidente
Dott. Alessandro Paone	Giudice relatore
Dott. Giuliana Gaudiano	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso sulla base del ricorso presentato con l'assistenza dell'OCC dai coniugi Cetera Michele, nato a Crosia (CS) il ~~20/09/1961~~ ~~20/09/1961~~ e residente in Calopezzati (CS) alla via Rione San Biagio n. 16, C.F. ~~026MILG1P20D184K~~, e Caligiuri Mariarosa, nata a Rossano (CS) il ~~10/10/1960~~ ~~10/10/1960~~ residente in Calopezzati (CS) alla via Rione San Biagio n. 16, C.F. ~~026MRS60R50H5779Q~~;

- esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato alla trattazione;
- rilevato in fatto che:
 - Cetera Michele e Caligiuri Mariarosa hanno chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
 - al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'avv. Cristina De Rose, gestore nominata dall'O.C.C. ADR MED con sede in Salerno, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate – Riscossione e Soget s.p.a., ricevuta notizia dall'O.C.C., hanno trasmesso a quest'ultimo informativa in merito all'esposizione debitoria dei ricorrenti;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;

- osservato che:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 C.C.I.I., dato che il centro degli interessi principali dei ricorrenti è situato in Calopezzati e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- sussiste, inoltre, la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett.

c) C.C.I.I., posto che:

- da un punto di vista soggettivo, i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dal gestore nominato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione e come, d'altronde, desumibile dalle seguenti circostanze: a) pende esecuzione immobiliare avente ad oggetto l'unico immobile di cui i coniugi sono proprietari; b) l'esposizione debitoria complessiva, escluse le prededuzioni, è pari a € 74.022,42, mentre il complessivo reddito netto mensile dei coniugi ammonta a € 1.069,38 circa ed è, quindi, appena sufficiente ad assicurare il soddisfacimento delle spese della famiglia, quantificate in € 910,00 mensili;
- sussistono, infine, i presupposti indicati dall'art. 66 C.C.I.I. per la presentazione da parte dei ricorrenti di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, trattandosi di coniugi conviventi, il cui sovraindebitamento, peraltro, ha un'origine comune;

- ritenuto che la domanda sia ammissibile benchè la stessa sia stata presentata con l'assistenza di un OCC costituito in un circondario diverso da quello relativo al tribunale in intestazione;
- rilevato, infatti, che solo per le domande con cui il debitore propone ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. C.C.I.I. ovvero un concordato minore ex artt. 74 e ss. C.C.I.I. è espressamente previsto che la presentazione delle stesse debba avvenire tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente, mentre analoga disposizione non è rinvenibile nell'ambito della disciplina relativa alla procedura di liquidazione controllata, che, anzi, all'art. 270, co. 2, lett. b) C.C.I.I., consente pure la nomina del liquidatore tra i gestori residenti al di fuori del circondario del tribunale competente;
- ritenuto, quindi, che, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 66, 268 e 269 C.C.I.I., debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata;
- ritenuto che il gestore che ha assistito i debitori nella presentazione della domanda e che ha redatto la relazione ex art. 270, co. 2 C.C.I.I. ad essa allegata non debba essere confermato quale liquidatore, risultando opportuno, piuttosto, che tale funzione sia svolta da un gestore iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 residente nel circondario del tribunale in intestazione, ove sono collocati i beni oggetto di liquidazione;
- ritenuto, inoltre, che, giusto quanto previsto dall'art. 270, co. 5 C.C.I.I., che rinvia, tra l'altro, a quanto previsto, a sua volta, dall'art. 150 C.C.I.I., debba disporsi la sospensione dell'esecuzione immobiliare attualmente pendente, invitando tuttavia il liquidatore a valutare, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, se sia più conveniente subentrarvi ovvero chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla presentazione di istanza al giudice dell'esecuzione per la definitiva improcedibilità del processo esecutivo;
- ritenuto, da ultimo, che i debitori debbano essere autorizzati ad abitare l'immobile in Calopezzati, in catasto al fg. 9, p.lla 421, sub 1, costituente la loro casa di abitazione;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 66, 268 e 269 C.C.I.I.;

9) dispone che la presente sentenza sia comunicata al liquidatore, il quale dovrà notificare la stessa ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

10) avverte che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

11) avverte che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, C.C.I.I., come di seguito indicati: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che i debitori guadagnano con la loro attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento degli stessi e della loro famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

12) avverte che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 C.C.I.I. in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 C.C.I.I. in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

13) avverte i debitori che, ai sensi dell'art. 282 C.C.I.I., l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi 3 anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 278 e 279 C.C.I.I. e in assenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 280 e 282, co. 2 C.C.I.I., sulle quali dovrà riferire il liquidatore;

14) dispone che il liquidatore: a) entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina, depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co. 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come

previsto dall'art. 270, comma 3, C.C.I.I.; b) richieda con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà al deposito di una relazione relativa alla situazione reddituale dell'interno nucleo familiare); c) entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 C.C.I.I.; d) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga, in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura, il programma di liquidazione in ordine ai tempi e ai modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato, ivi determinandosi circa la convenienza della prosecuzione dell'esecuzione immobiliare attualmente pendente; e) scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati, attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 C.C.I.I.; f) eserciti o, se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio dei debitori e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dai debitori medesimi in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato; g) provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, co. 6 C.C.I.I.; h) riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso; i) riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, co. 2 C.C.I.I. ai fini dell'esdebitazione;

15) avverte il liquidatore: a) che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; b) che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale, in quanto compatibili; c) che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la

cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo; d) che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso; e) che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare ai debitori e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; f) che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 C.C.I.I.

Castrovillari, 21.02.2024

Il Giudice relatore

dott. Alessandro Paone

Il Presidente

dott.ssa Beatrice Magarò